



ORDINANZA n. 390 del 6 ottobre 2025

OGGETTO: CAUTA NAVIGAZIONE ed INTERDIZIONE della navigazione e di qualsiasi tipo di attività natatoria/balneare che comporti la fruizione delle acque entro metri 200 dagli appostamenti fissi e precari per attività venatoria sul lago di Garda, sponda veneta. Prescrizioni in ordine alla delimitazione e al segnalamento in acqua dei manufatti.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Provvedimento emesso per impartire disposizioni cautelative per la circolazione di mezzi nautici nelle acque entro metri 200 dagli appostamenti fissi e precari dell'attività venatoria per incolumità pubblica e sicurezza della navigazione. Si prescrivono inoltre le modalità di delimitazione e di segnalamento dei manufatti in acqua.

IL DIRETTORE DELLA U.O. LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE

Visti	i D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
Vista	la Legge Regionale 1.9.1972, n. 12;
Vista	la D.G.R. n. 18 del 14/01/2025 avente ad oggetto “Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”
Vista	la D.G.R. n. 86 del 04/02/2025 recante “Adempimenti conseguenti al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio”;
Vista	la D.G.R. n. 533 del 21/05/2025;
Visto	il Decreto n. 246 del 29/05/2025 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti avente ad oggetto “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Logistica, Ispettorati di Porto e Pianificazione. L.R. n. 54/2012 art. 18.”
Vista	la precedente ordinanza n. 396 del 7/10/2024;
Vista	la D.G.R. 649 dell'11/06/2025 “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)”;
Visto	il Decreto del Presidente n. 44 del 29/07/2025 “Stagione venatoria 2025/2026. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1”.
Preso atto	che con nota prot. 20220 del 12/08/2024, registrata con prot. reg. 394134/2025, il Comune di Peschiera del Garda ha presentato richiesta di allestimento anticipato delle coviglie di caccia;
Vista	la nota regionale prot. 515427 del 1/10/2025 con cui è stata chiesta ai Comuni del lago di Garda, sponda veneta, la trasmissione delle licenze eventualmente rilasciate o in via di rilascio per la stagione venatoria 2024/2025 relative all'occupazione temporanea di spazio acqueo nel lago di Garda per il posizionamento di appostamenti fissi e precari di caccia, corredate di planimetria leggibile/ortofoto con l'indicazione delle coordinate di posizionamento dei predetti manufatti e loro ingombro;
Viste	le note prott. 12603/2025 e 13052/2025, acquisite con prott. reg. nn 233118 del 12/05 e 239661 del 14/05, con cui il Comune di Peschiera del Garda ha trasmesso due licenze di occupazione temporanea di spazio acqueo lacuale per altrettanti appostamenti fissi da caccia;
Preso atto	che con nota prot. 23239 del 3/10/2025 (prot. reg. n. 529049) il Comune di Bardolino ha comunicato di essere in fase di rilascio una licenza di coviglia di caccia su demanio lacuale;
Ritenuto	di rilasciare al Comune di Peschiera del Garda NULLA-OSTA all'allestimento anticipato di appostamenti da caccia sul lago di Garda, con prot. 529096 del 3 /10/ 2025;
Considerato	che è necessario dare indicazioni in merito alla delimitazione e alla tipologia di segnalamenti degli appostamenti per la sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità;



ORDINA

1. Per le motivazioni illustrate in premessa la **CAUTA NAVIGAZIONE** per un raggio di metri 200 dagli appostamenti fissi e precari per attività venatoria a lago, dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino **al giorno 15 OTTOBRE 2025**;
2. **divieto di ogni forma di caccia nelle acque del lago di Garda, sponda veneta, fino al 15 ottobre 2025 compreso**, fino a tale data è permessa la sola installazione degli appostamenti fissi e precari di caccia in acqua;
3. le posizioni degli appostamenti dovranno essere sempre segnalate tramite installazione di una boa gialla munita di luce gialla lampeggiante, o un segnalamento similare in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti della Regione Veneto;
4. l'ordinanza n. 396 del 7/10/2024 è revocata;

E ORDINA

5. l'**INTERDIZIONE** della navigazione e di qualsiasi tipo di attività natatoria/balneare che comporti la fruizione delle acque entro metri 200 dagli appostamenti fissi e precari per attività venatoria sul lago di Garda, sponda veneta, **dal giorno 16 OTTOBRE 2025 fino al 30 GENNAIO 2026**.
6. il punto 5 non si applica alle Forze dell'Ordine in virtù dei propri compiti istituzionali, al servizio di assistenza medico-sanitaria e soccorso;
7. le posizioni degli appostamenti dovranno essere sempre segnalate tramite installazione di una boa gialla munita di luce gialla lampeggiante, o un segnalamento similare in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti della Regione Veneto;
8. è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza; i contravventori saranno puniti ai sensi della normativa vigente e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

ing. Andrea Menin